GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

Confisca di prevenzione per equivalente – Principio di irretroattività

La decisione

Confisca per equivalente – Irretroattività – Pericolosità sociale – Incremento patrimoniale – Confisca diretta (Artt. 24 e 25 d.lgs. n. 159/2011; artt. 2 e 200 c.p.; art. 25, co 2, Cost.).

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il principio di irretroattività della confisca per equivalente non va riferito all'epoca di acquisto dei beni materialmente aggrediti, bensì al periodo in cui si sono manifestati i presupposti della misura, cioè la pericolosità sociale e il connesso incremento patrimoniale. I beni surrogati costituiscono il mero oggetto materiale di una risposta sanzionatoria ammissibile solo se legalmente predefinita al tempo del comportamento antigiuridico che ne è presupposto. Ne deriva che la confisca per equivalente può colpire beni acquisiti in epoca antecedente, purché l'incremento patrimoniale originario si collochi nel periodo di pericolosità e sotto la vigenza della norma che la prevede[...].

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. V, data ud. 25 maggio 2026, n. 32846 (dep. 3 settembre 2026), *Presidente* CATENA, *Relatore* BELMONTE.

Il tempo della confisca di prevenzione per equivalente. Irretroattività, incremento patrimoniale e sopravvenuta impossibilità dell'ablazione diretta (Nota a Cass., Sez. V, 25 maggio 2026, n. 32846)

La sentenza in commento affronta il regime intertemporale della confisca di prevenzione per equivalente, ribadendone la natura sanzionatoria e la soggezione al principio di irretroattività. Il contributo si sofferma sui due riferimenti temporali valorizzati dalla Corte e propone di individuare nel momento di formazione dell'incremento patrimoniale originariamente confiscabile il parametro principale della legalità intertemporale della misura.

The Timing of Preventive Confiscation by Equivalent Value: Non-Retroactivity, Asset Accumulation and the Subsequent Impossibility of Direct Confiscation (Note on Italian Court of Cassation, Criminal Section V, 25 May 2026, filed 3 September 2026, No. 32846)

The judgment under review addresses the intertemporal regime governing preventive confiscation by equivalent value, reaffirming its punitive nature and its subjection to the principle of non-retroactivity. This contribution focuses on the two temporal reference points identified by the Court and argues that, for the purposes of intertemporal legality, primary relevance should be attached to the moment when the asset increase originally liable to confiscation was generated.
This statement requires to analyse the possible existence of some kind of criterion capable of resolving such interpretative divergences.

SOMMARIO: 1. La vicenda e il problema intertemporale. – 2. Confisca diretta e confisca per equivalente: la necessaria distinzione. – 3. La controversa individuazione del referente temporale del divieto di

retroattività. – 4. Il primo criterio enunciato dalla sentenza: il tempo dell'incremento patrimoniale originario. – 5. La "ulteriore considerazione" della Quinta Sezione: il tempo della sopravvenuta impossibilità dell'ablazione diretta. – 6. Le ragioni per non sovrapporre i due momenti. – 6.1. Legalità e prevedibilità della risposta sanzionatoria. – 6.2. L'alienazione del bene non è necessariamente una condotta antigiuridica. – 6.3. Presupposto sostanziale e condizione di operatività della confisca per equivalente - 7. Considerazioni conclusive.

1. *La vicenda e il problema intertemporale.* Con la sentenza in commento la Quinta Sezione della Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi proposti dal destinatario di una misura di prevenzione patrimoniale e dalla moglie, terza interessata, avverso il decreto della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva confermato, nella parte qui rilevante, la confisca di prevenzione diretta e per equivalente disposta dal Tribunale.

Il procedimento traeva origine dalla posizione di un soggetto la cui pericolosità qualificata era stata ricondotta a una condanna definitiva per partecipazione ad associazione di tipo mafioso, con riferimento a un periodo collocato tra il 2007 e il 2008. Già nel 2014 era stata applicata nei suoi confronti una misura personale di prevenzione; la proposta patrimoniale era stata, invece, formulata successivamente.

La Corte d'appello aveva escluso la disponibilità indiretta del proposto rispetto ad alcuni rapporti finanziari intestati ai figli, ma aveva confermato l'ablazione di beni formalmente intestati alla moglie, valorizzandone la convivenza con il proposto e l'assenza di autonoma capacità economica.

Il nucleo più significativo del contenzioso riguardava due unità immobiliari acquistate dal proposto nel 2008 per il tramite delle figlie e, successivamente, alienate nel 2020 a terzi in buona fede. Venuta meno la possibilità di procedere alla loro ablazione diretta, i giudici di merito avevano fatto ricorso alla confisca per equivalente, trasferendo il vincolo su altri cespiti nella disponibilità, anche indiretta, dello stesso proposto.

La difesa contestava, in particolare, la possibilità di colpire beni entrati nella disponibilità della moglie già nell'anno 1997, in un momento, dunque, precedente all'introduzione nell'ordinamento della confisca per equivalente in materia di prevenzione avvenuta nel 2008[1].

[1] La confisca per equivalente è stata introdotta nel sistema delle misure di prevenzione dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella L. 24 luglio 2008, n. 125, mediante l'inserimento del comma 10 nell'allora art. 2-ter della L. 31 maggio 1965, n. 575; la disciplina è confluita nell'art. 25 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ed è stata poi riformulata dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161.

Una simile ablazione avrebbe comportato, secondo i ricorrenti, l'applicazione retroattiva di una misura avente natura sostanzialmente sanzionatoria.
La censura difensiva poneva così al centro del giudizio un problema che trascendeva la specifica vicenda patrimoniale: una volta riconosciuta la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, occorreva individuare il momento rispetto al quale verificare il rispetto del principio di irretroattività. Il dato relativo all'acquisto, nel 1997, dei beni successivamente attinti in via surrogatoria imponeva, in altri termini, di stabilire quale fosse il fatto o la situazione giuridicamente rilevante cui ancorare la necessaria preesistenza della disciplina ablativa.
La questione, dunque, può essere formulata nei seguenti termini: quale deve essere il riferimento temporale rispetto al quale verificare la previa esistenza della norma che autorizza la confisca per equivalente?
L'individuazione di tale referente temporale ha dato luogo, nella giurisprudenza di legittimità, a soluzioni non perfettamente coincidenti.
Le alternative astrattamente prospettabili sono almeno quattro: la data di acquisizione del bene concretamente sottoposto a confisca per equivalente; il momento della manifestazione della pericolosità e dell'acquisizione del patrimonio originariamente confiscabile; la data di introduzione del procedimento di prevenzione; infine, il momento nel quale la fuoriuscita del bene (o dei beni) dal patrimonio del "proposto" determina l'impossibilità di procedere all'ablazione diretta.
La peculiarità della pronuncia in esame risiede proprio nel fatto che, tra le diverse coordinate temporali astrattamente ipotizzabili, la Quinta Sezione non individua un unico referente, ma attribuisce rilievo a due momenti distinti: quello in cui si forma l'incremento patrimoniale originariamente suscettibile di confisca diretta e quello, successivo, in cui la sopravvenuta indisponibilità del bene rende possibile il ricorso alla confisca per equivalente.
È su questo snodo della motivazione che si concentra il principale profilo problematico della decisione *de qua*[2].

[2] Quanto agli ulteriori profili affrontati dalla decisione, la Corte ribadisce, anzitutto, l'autonomia delle misure di prevenzione patrimoniali rispetto a quelle personali, escludendo che la precedente applicazione della sola sorveglianza speciale impedisca la successiva instaurazione del procedimento patrimoniale, ove sulla confisca non sia già intervenuta una decisione. Affrontando, poi, il tema dell'accertamento del requisito della sproporzione, la Cassazione conferma la legittimità del ricorso ai dati ISTAT sui consumi medi quale elemento indiziario per la ricostruzione della capacità di risparmio del nucleo familiare, purché inserito in una valutazione complessiva delle concrete condizioni economiche dell'interessato. Il riferimento agli indici ISTAT si colloca in continuità con altri precedenti della Corte sul punto tra cui si

2. *Confisca diretta e confisca per equivalente: la necessaria distinzione.* Prima di entrare nel merito della questione, occorre richiamare, sia pure sinteticamente, la differenza strutturale tra la confisca di prevenzione "diretta" e la confisca per equivalente applicata in via sussidiaria alla prima.
Come noto, la confisca di prevenzione costituisce la principale misura avente carattere patrimoniale contenuta nel d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 24). Essa determina, all'esito del procedimento di prevenzione e di regola a seguito del sequestro disposto ai sensi dell'art. 20, la definitiva acquisizione allo Stato dei beni dei quali il proposto risulti avere, direttamente o indirettamente, la disponibilità, quando il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta e l'interessato non sia in grado di giustificarne la legittima provenienza, ovvero quando sussistano sufficienti indizi che tali beni costituiscano il frutto di attività illecite o ne rappresentino il reimpiego[3].
Secondo la costruzione consolidatasi a partire dalle Sezioni Unite Spinelli, il fondamento giustificativo della confisca di prevenzione (diretta) risiede nella «ragionevole presunzione» che il patrimonio sia stato acquistato mediante

segnala Cass., Sez. II, 28 settembre 2021, n. 36833, Caroppo, dove si è affermato che ai fini della valutazione della sproporzione tra redditi dichiarati e valore degli acquisti effettuati, le spese di sostentamento del nucleo familiare del proposto possono essere desunte anche dalle analisi ISTAT , ma non è sufficiente il semplice richiamo a tali indici, in quanto il loro valore «è meramente indicativo e necessita di una lettura critica che consenta di verificare, sulla base dei dati accertati in sede di indagine, l'inadeguatezza delle entrate conseguite dal nucleo familiare rispetto al valore degli acquisti medesimi». Infine, con riguardo alla confiscabilità dei beni intestati al coniuge, la Corte ne conferma la riconducibilità al proposto valorizzando l'assenza di autonoma capacità reddituale dell'intestataria e la gestione unitaria del patrimonio familiare, sul presupposto della necessità di accertare l'effettiva disponibilità del bene al di là della sua titolarità formale.

[3] La misura si inserisce nel più ampio sistema delle misure di prevenzione patrimoniali, introdotte nel nostro ordinamento dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 (nota anche come legge Rognoni-La Torre) con l'obiettivo di contrastare l'accumulazione e il mantenimento di ricchezze di provenienza illecita nella disponibilità di soggetti socialmente pericolosi, inizialmente con particolare riferimento agli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso. Il relativo ambito applicativo è stato successivamente ampliato e la disciplina è oggi organicamente raccolta nel d.lgs. n. 159/2011. Per maggiori approfondimenti si vedano, fra gli altri: BALSAMO, CONTRAFFATTO, NICASTRO, *Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata*, Milano, 2010; BARGI, CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, Torino, 2011; BASILE, ZUFFADA, *Manuale delle misure di prevenzione. Profili sostanziali*, Torino, 2026; CAPECCHI, *Le misure di prevenzione patrimoniali, Laboratorio di esperienze pratiche, riflessioni comparative e spunti operativi*, Forlì, 2011; COSTANTINI, *La confisca nel diritto della prevenzione. Ibridazione di modelli e limiti di legittimità*, Giappichelli, Torino, 2022; MAUGERI, *La confisca di prevenzione,* in (a cura di GULLO, MONGILLO) *Manuale della prevenzione economico-aziendale antimafia,* Torino, 2025, p. 83 e ss.; MENDITTO, *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali*, Milano, 2012.

proventi derivanti dall'attività illecita svolta dal soggetto nel periodo di pericolosità. La correlazione temporale tra manifestazione della pericolosità e acquisizione del bene costituisce, in questa prospettiva, un elemento essenziale: è proprio tale correlazione a rendere ragionevole la presunzione di origine illecita[4].

Quanto alla natura giuridica della confisca di prevenzione, la Suprema Corte ha composto il contrasto giurisprudenziale emerso a seguito della sentenza Occhipinti[5] (che ne aveva affermato la «natura oggettivamente sanzionatoria»), aderendo all'orientamento tradizionale volto, invece, a escluderne il carattere punitivo. Da tale qualificazione discende l'inapplicabilità del principio di irretroattività proprio delle sanzioni penali e, correlativamente, l'assoggettamento della misura alla regola della retroattività desunta dall'art. 200 c.p.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 24 del 2019, ha ulteriormente consolidato questa ricostruzione, individuando nella presunta provenienza criminosa del bene la *ratio* dell'ablazione e ponendo la confisca di prevenzione in rapporto con la tutela costituzionale e convenzionale della proprietà.

Al contempo, il giudice delle leggi ha riconosciuto alla confisca di prevenzione natura *preventiva* e *ripristinatoria* escludendone, quindi, la qualificazione in termini sanzionatori. La misura costituirebbe, infatti, la naturale conseguenza dell'illecita acquisizione del bene, la quale determina «un vizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà in capo a chi ne abbia acquisito la materiale disponibilità», posto che «la funzione sociale della proprietà privata possa essere assolta solo all'indeclinabile condizione che il suo acquisto sia conforme alle regole dell'ordinamento giuridico».

In tale prospettiva, prosegue la Consulta, «la confisca non ha lo scopo di punire la persona per la propria condotta [...] bensì, più semplicemente, quello di far venire meno il rapporto di fatto del soggetto con il bene, dal momento che tale

---

[4] Cass., Sez. un., 26 giugno 2014, n. 4880: « in tanto può essere aggredito un determinato bene [attraverso la confisca di prevenzione], in quanto chi l'abbia acquistato fosse, al momento dell'acquisto, soggetto pericoloso ». In caso contrario, cioè nel caso in cui « fosse possibile aggredire, indiscriminatamente, i beni del proposto, indipendentemente da ogni relazione 'pertinenziale' e temporale con la pericolosità, lo strumento ablatorio finirebbe, inevitabilmente, con l'assumere connotati di vera e propria sanzione »: e ne conseguirebbe la necessità di applicare alla confisca di prevenzione tutte le garanzie, sostanziali e processuali, proprie della materia penale. Il giudice della prevenzione deve, quindi, determinare il momento iniziale della pericolosità, e qualora la pericolosità non sia più attuale, anche il momento finale della stessa, in quanto suscettibili di confisca sono solo i beni acquistati nel periodo in cui il proposto ha manifestato la sua pericolosità.

[5] Cass., Sez. V, 13 novembre 2012, n. 14044.

rapporto si è costituito in maniera non conforme all'ordinamento giuridico o comunque a far sì che venga neutralizzato quell'arricchimento di cui il soggetto, se non fosse stata compiuta l'attività criminosa presupposta, non potrebbe godere»[6].

La peculiarità della confisca di prevenzione "diretta" risiede, dunque, nella relazione tra la pericolosità del soggetto e il patrimonio ritenuto di origine illecita: relazione che assume un rilievo centrale anche ai fini della distinzione rispetto alla diversa figura della confisca per equivalente prevista dall'art. 25 del medesimo decreto la quale, invece, non presuppone che il bene materialmente colpito provenga dall'attività illecita[7].

In particolare, la norma citata stabilisce che, dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona[8].

È la stessa sentenza in commento a chiarire, a questo proposito, la diversa struttura della confisca per equivalente nel procedimento di prevenzione rispetto all'omologo istituto di matrice penalistica.

Mentre quest'ultima presuppone, infatti, l'accertamento di uno specifico reato e l'individuazione del relativo prezzo o profitto, la confisca di prevenzione non assume come necessario punto di riferimento la commissione di un determinato illecito, bensì la condizione di pericolosità del proposto e, sul piano patrimoniale, l'esistenza di beni acquisiti in correlazione temporale con tale

---

[6] Corte cost., 27 febbraio 2019, n. 24.

[7] Per un inquadramento della confisca per equivalente nell'ambito delle misure di prevenzione, con particolare riguardo alla sua struttura, alla natura sanzionatoria e ai rapporti con la confisca diretta, cfr. MAUGERI, *La confisca di prevenzione,* in (a cura di GULLO, MONGILLO) *Manuale della prevenzione economico-aziendale antimafia,* op. cit. 2025, 114 ss.; IDEM, *La confisca misura di prevenzione ha natura "oggettivamente sanzionatoria" e si applica il principio di irretroattività: una sentenza "storica"*?, in *Dir. pen. cont.* , 4/2013, 353 ss.

[8] Si ricorda che una previsione analoga di confisca per equivalente è stata prevista anche nell'ambito della confisca c.d. allargata di matrice penale, oggi disciplinata dall'art. 240-bis c.p., secondo comma, ai sensi del quale quando non sia possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità sproporzionate di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di altre somme, beni o utilità di legittima provenienza, per un valore equivalente, delle quali il reo abbia la disponibilità, anche per interposta persona.

condizione e caratterizzati da sproporzione rispetto ai redditi leciti ovvero riconducibili all'attività illecita.
In tale prospettiva, ciò che viene anzitutto individuato non è il profitto di uno specifico reato, ma l'incremento patrimoniale suscettibile di ablazione maturato nel periodo di pericolosità. Solo qualora i beni nei quali tale incremento si è concretizzato non siano più direttamente aggredibili, il loro valore può essere trasferito su altri beni nella disponibilità del proposto, anche di provenienza lecita. Questi ultimi, proprio perché assolvono una funzione meramente surrogatoria, restano estranei al requisito della correlazione temporale con la pericolosità che caratterizza, invece, i beni originariamente confiscabili.
È, dunque, assente quella relazione causale o presuntiva tra origine illecita e *res* che consente di descrivere la confisca diretta in termini recuperatori o ripristinatori.
La possibilità di una confisca per equivalente costituisce, infatti, un ulteriore ampliamento delle potenzialità ablatorie della confisca di prevenzione, sopperendo alle concrete difficoltà pratiche legate all'apprensione di beni individuati in sede di indagini patrimoniali ma non più presenti nel patrimonio del proposto.
Ne consegue che la confisca per equivalente può essere utilizzata nei casi in cui, rispetto ad alcuni beni facenti parte del patrimonio da sottoporre a confisca in base al (dimostrato) requisito della loro provenienza illecita, non sia possibile procedere alla loro materiale apprensione, trasferendo la pretesa ablatoria su altri beni, seppur originariamente non ricompresi nel provvedimento di sequestro (o di un primo provvedimento di confisca).
Per questa ragione la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto alla confisca di valore una componente sanzionatoria ben più marcata e, di conseguenza, dalle sentenze Barilari[9] e Occhipinti[10] sino agli arresti più recenti, si è affermato che

[9] Cass., Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 11768.
[10] Cass., Sez. V, 13 novembre 2012, n. 14044. Si veda, in proposito, il commento di MAUGERI, *La confisca misura di prevenzione ha natura "oggettivamente sanzionatoria" e si applica il principio di irretroattività: una sentenza "storica"*? op. cit., 353 ss. In particolare, l'autorevole dottrina ha sottolineato come l'assoggettamento della confisca di prevenzione per equivalente al principio di irretroattività risulti particolarmente giustificato in ragione della sua accentuata afflittività. Se, infatti, la confisca per equivalente nasce tradizionalmente come strumento volto a neutralizzare la dispersione o l'occultamento del profitto o del prodotto di uno specifico reato, presupponendo l'individuazione di un valore causalmente collegato all'illecito, la sua applicazione a una forma di confisca "allargata" come quella di prevenzione, già svincolata dall'accertamento di un preciso nesso causale con il reato e potenzialmente estesa a beni sproporzionati o di sospetta origine illecita, determina un ulteriore ampliamento della portata ablatoria della misura.

l'ablazione per equivalente di beni leciti non è assoggettabile alla regola dell'art. 200 c.p., ma incontra il divieto di applicazione retroattiva della disciplina sfavorevole.
Anche la pronuncia in commento muove senza esitazioni da tale premessa. Dopo aver richiamato la natura non sanzionatoria attribuita alla confisca diretta, precisa che, quando la misura investe beni privi di correlazione con l'attività illecita, diviene prevalente il profilo afflittivo e non trova applicazione il principio di retroattività proprio delle misure di sicurezza.
È precisamente questa qualificazione a rendere decisiva la "questione intertemporale".

3. *La controversa individuazione del referente temporale del divieto di retroattività.* Il riconoscimento della natura "afflittiva" della confisca per equivalente impone, infatti, di individuare con precisione il momento rispetto al quale verificare il rispetto del principio di irretroattività.
L'evoluzione giurisprudenziale mostra sul punto oscillazioni significative.
Un primo orientamento ha sostanzialmente riferito il divieto di retroattività alla disciplina applicabile al procedimento, ritenendo la confisca per equivalente utilizzabile quando la proposta sia stata presentata successivamente all'introduzione della speciale misura nel nostro ordinamento. In questa direzione si è espressa, tra le altre, Cass. n. 40415 del 2022[11]; la soluzione è stata successivamente ripresa da Cass. n. 41016 del 2023[12], secondo cui il carattere sanzionatorio della misura non impedisce di colpire beni acquisiti lecitamente prima della manifestazione della pericolosità, purché il procedimento sia stato avviato sotto la vigenza della nuova disciplina.
Un diverso indirizzo ha, invece, collegato la garanzia sostanziale al momento nel quale si realizzano i presupposti patrimoniali della misura principale.
Particolarmente significativa in tal senso è la sentenza n. 41016 del 2023, secondo cui la natura sanzionatoria della confisca per equivalente impone che la norma legittimante sia già vigente al momento della manifestazione della

Proprio tale cumulo di elementi rafforzerebbe, secondo questa impostazione, l'esigenza di applicare rigorosamente il principio di irretroattività.
[11] Cass., Sez. V, 27 settembre 2022, n. 40415.
[12] Cass., Sez. V, 11 luglio 2023, n. 41016.

pericolosità sociale e dell'acquisizione, temporalmente correlata, dei beni che sarebbero stati suscettibili di confisca diretta[13].
Più di recente, la sentenza n. 3941 del 2026 (Scalia) ha sviluppato questa impostazione in termini ancora più netti[14].
In particolare, la Corte muove dalla peculiarità strutturale delle misure di prevenzione per chiarire quale sia il referente temporale del principio di irretroattività.
A differenza di quanto avviene nel diritto penale, dove il divieto di retroattività viene parametrato al momento di commissione del fatto di reato, nel sistema della prevenzione tale riferimento non può essere automaticamente trasposto, posto che la misura non presuppone necessariamente l'accertamento di uno specifico illecito penale. Il parametro temporale deve essere, invece, individuato nell'arco di tempo nel quale si manifesta la pericolosità sociale del proposto e, in correlazione con essa, si realizzano gli acquisti patrimoniali che sarebbero suscettibili di confisca diretta.
In questa prospettiva, la confisca per equivalente assume carattere necessariamente sussidiario. Il suo presupposto è costituito dall'impossibilità di apprendere i beni nei quali si era originariamente concretizzato l'incremento patrimoniale illecito o ingiustificato.
Solo quando tali beni siano divenuti indisponibili l'ordinamento consente di trasferire l'ablazione su cespiti diversi, anche di provenienza lecita, ma di valore corrispondente.
La misura per equivalente non individua, dunque, un nuovo patrimonio illecito: consente piuttosto di recuperare, attraverso beni differenti, il medesimo valore economico che avrebbe potuto essere sottratto mediante la confisca diretta.
È su tale premessa che la Corte individua il momento rilevante ai fini del principio di irretroattività. Poiché la confisca per equivalente presenta natura sanzionatoria, la possibilità di aggredire beni diversi da quelli originariamente confiscabili deve essere già prevista dall'ordinamento nel momento in cui si realizzano i presupposti sostanziali della misura principale, vale a dire quando, nel

[13] Cass., Sez. I, 19 dicembre 2023, n. 11066: nello specifico, il divieto di retroattività richiede la vigenza della norma al momento del verificarsi dei presupposti applicativi, individuati nella pericolosità e nell'acquisizione temporalmente correlata dei beni suscettibili di ablazione diretta.
[14] Cass., Sez. II, n. 3941 del 30 gennaio 2026.

periodo di manifestazione della pericolosità, viene acquisito il patrimonio che avrebbe potuto formare oggetto di ablazione diretta.
In tal modo, secondo la Corte, risulta salvaguardata l'esigenza di prevedibilità sottesa al principio di legalità: al momento dell'acquisizione del bene correlata alla pericolosità, il soggetto è posto nella condizione di conoscere che l'eventuale successiva indisponibilità di quel patrimonio potrà determinare l'aggressione, per equivalente, di altri beni nella sua disponibilità.
Ne consegue che, ai fini dell'irretroattività, non assume rilievo la data di acquisto dei beni successivamente colpiti in via surrogatoria. Questi ultimi non costituiscono il presupposto sostanziale della reazione ablatoria, ma soltanto l'oggetto materiale sul quale essa viene eseguita.
Una volta accertato che la disciplina della confisca per equivalente fosse già vigente nel momento in cui si sono realizzati la pericolosità e il correlato incremento patrimoniale originariamente confiscabile, il vincolo può pertanto trasferirsi anche su beni acquistati in epoca antecedente, purché ricorrano gli ulteriori presupposti previsti dalla legge.
Tornando alla sentenza in commento, la Quinta Sezione prende espressamente atto della non univocità degli arresti precedenti quanto all'individuazione del referente temporale del principio di irretroattività. Ed è all'interno di questo quadro che si colloca la soluzione adottata nel caso di specie.

4. *Il primo criterio enunciato dalla sentenza: il tempo dell'incremento patrimoniale originario.* Il primo segmento della motivazione appare chiaramente riconducibile all'orientamento recentemente ribadito dalla sopra citata sentenza Scalia.
La Corte distingue tra i beni originariamente suscettibili di ablazione diretta e i beni successivamente utilizzati come surrogato ai fini dell'applicazione della confisca per equivalente.
Una volta accertato che, durante il periodo di pericolosità, si sia verificato un incremento patrimoniale ingiustificato suscettibile di confisca diretta, l'impossibilità oggettiva di aggredire i beni nei quali esso si era concretizzato consente di traslare il medesimo valore su cespiti differenti e di legittima provenienza. Questi ultimi non devono presentare alcuna correlazione temporale con il periodo di pericolosità.
Il principio alla base di tale affermazione è sempre il medesimo. La correlazione temporale riguarda la ricchezza che fonda la legittimità alla confisca

diretta, non il bene sul quale la pretesa ablatoria viene successivamente esercitata in forma surrogatoria.
Il cespite utilizzato come equivalente costituisce, per usare le parole dei giudici, soltanto l'«oggetto materiale» sul quale cade la risposta sanzionatoria. Ciò che deve essere già previsto dall'ordinamento è la possibilità di reagire all'incremento patrimoniale mediante la sottrazione di un valore corrispondente.
Da questo punto di vista, quindi, nel caso di specie non assume rilievo la circostanza che i beni intestati alla moglie fossero stati acquistati nel 1997. Non è quell'acquisto a rappresentare il presupposto della reazione punitiva.
La Corte conferma così che il principio di irretroattività deve essere rapportato al periodo nel quale si manifesta la pericolosità sociale e si realizza l'incremento patrimoniale originariamente suscettibile di confisca. Una volta soddisfatta tale condizione, i beni surrogati possono essere aggrediti «indipendentemente dal tempo del loro acquisto».
Applicando tale principio, la Corte rileva che la pericolosità del proposto era stata collocata negli anni 2007-2008 e che gli immobili intestati alle figlie erano stati acquistati nel 2008; ne conclude, pertanto, che al momento della realizzazione dell'incremento patrimoniale rilevante, la disciplina della confisca per equivalente era già vigente e che non sussiste, sotto tale profilo, alcuna violazione del principio di irretroattività.
Si tratta, sul piano sistematico, della parte più lineare della decisione. Essa consente di tenere distinti tre elementi: il periodo della pericolosità, la formazione dell'incremento patrimoniale presuntivamente illecito e, infine, il patrimonio sul quale, eventualmente molti anni dopo, viene materialmente eseguita la confisca di valore.
Ed evita, al tempo stesso, due opposti eccessi. Da un lato, non richiede che il bene surrogato sia stato acquistato nel periodo della pericolosità, requisito estraneo alla logica stessa della confisca per equivalente. Dall'altro, non consente che l'introduzione successiva della misura renda *ex post* aggredibile per equivalente un incremento patrimoniale formatosi quando tale conseguenza non era ancora prevista.

5. La "ulteriore considerazione" della Quinta Sezione: il tempo della sopravvenuta impossibilità dell'ablazione diretta. La motivazione non si arresta, tuttavia, a questa conclusione. Nel § 2.6 della sentenza la Corte dichiara di voler

svolgere una «ulteriore considerazione» sul parametro temporale al quale riferire il principio di irretroattività e prospetta una ricostruzione diversa.
Secondo il Collegio, il momento rilevante potrebbe essere individuato «non già» in quello dell'incremento patrimoniale originario, ma in quello nel quale vengono ad esistenza i presupposti che rendono possibile l'apprensione per equivalente. Tali presupposti emergerebbero quando l'alienazione del bene direttamente confiscabile rende impossibile eseguire l'ablazione in forma specifica.
Nel caso concreto il referente temporale diventerebbe, pertanto, il 2020, anno nel quale le figlie del proposto alienarono i due immobili. Poiché a quella data la confisca per equivalente era già da lungo tempo prevista, anche seguendo questa ricostruzione non vi sarebbe alcuna applicazione retroattiva.
L'argomento è certamente sufficiente a confermare il risultato raggiunto nel caso deciso. Non è altrettanto evidente, però, che i due criteri utilizzati dalla sentenza siano tra loro equivalenti sul piano generale.
Si consideri, ad esempio, il caso di un immobile acquistato dal proposto nel 2007, durante il periodo di pericolosità e con risorse ritenute di provenienza illecita, quando la confisca per equivalente non era ancora prevista nel sistema delle misure di prevenzione. Qualora quello stesso immobile venisse alienato nel 2024, dopo l'introduzione della disciplina della confisca di valore, i due criteri condurrebbero a esiti differenti.
Applicando il criterio dell'incremento patrimoniale, la confisca di valore non dovrebbe essere ammessa: la conseguenza sanzionatoria non era prevista quando si realizzò la situazione sostanziale che ne costituisce il fondamento.
Applicando, invece, il criterio dell'impossibilità sopravvenuta dell'ablazione diretta, la soluzione potrebbe essere opposta, poiché al momento dell'alienazione il meccanismo surrogatorio sarebbe ormai previsto dalla legge.
La divergenza tra i due criteri non è, dunque, meramente descrittiva, poiché può tradursi in esiti opposti sul piano dell'applicabilità della confisca per equivalente: a seconda che si assuma come riferimento il momento dell'incremento patrimoniale originario ovvero quello della successiva impossibilità dell'ablazione diretta, il giudizio sul rispetto del principio di irretroattività può infatti mutare.

6. *Le ragioni per non sovrapporre i due momenti.* La ricostruzione che assume quale referente temporale la sopravvenuta impossibilità di procedere alla confisca diretta solleva alcune perplessità.

6.1. *Legalità e prevedibilità della risposta sanzionatoria.* La prima riguarda la stessa *ratio* del principio di irretroattività. Se la confisca per equivalente deve essere sottoposta alla garanzia perché incide su beni leciti e possiede natura sanzionatoria, la norma che prevede il sacrificio patrimoniale dovrebbe essere vigente nel momento in cui si realizza il presupposto sostanziale della risposta afflittiva.
La citata sentenza Scalia del 2026 individua con particolare chiarezza tale esigenza quando impone al giudice di accertare l'incremento patrimoniale illecito e «il tempo della sua realizzazione», proprio affinché sia verificabile che il soggetto potesse conoscere la risposta sanzionatoria "suppletiva" apprestata dall'ordinamento.
La stessa sentenza in commento utilizza, nella sua prima *ratio*, un argomento sostanzialmente identico: il bene surrogato è soltanto l'oggetto materiale sul quale si scarica una conseguenza che deve essere già «legalmente predefinita» quando il soggetto tiene il comportamento antigiuridico che ne costituisce il presupposto.
Se questa è la premessa, appare difficile spostare successivamente il momento della prevedibilità sino all'alienazione.

6.2. *L'alienazione del bene non è necessariamente una condotta antigiuridica.* Un secondo elemento emerge dalla struttura normativa dell'art. 25 del d.lgs. n. 159/2011.
Nel passaggio dedicato al nuovo criterio temporale la sentenza fa riferimento all'«alienazione fraudolenta» del bene come momento nel quale si realizzerebbe il presupposto fattuale della confisca per equivalente.
La formulazione richiede cautela. Nella disciplina originariamente introdotta nel 2008 assumevano effettivamente rilievo le condotte mediante le quali il proposto disperdesse, distraesse, occultasse o svalutasse i beni al fine di eludere l'esecuzione del sequestro o della confisca.[15]

[15] Come accennato in precedenza (v. *supra* § 1), il comma 10 dell'art. 2-ter della disciplina previgente fu introdotto dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

Rispetto alla formulazione originaria, l'attuale disciplina dell'art. 25 presenta tuttavia un ambito applicativo più ampio. Il ricorso alla confisca per equivalente è ammesso anche quando il bene non sia più nella disponibilità del proposto perché legittimamente trasferito, «in qualunque epoca», a terzi in buona fede. L'impossibilità della confisca diretta non presuppone, quindi, necessariamente un nuovo comportamento antigiuridico del proposto.
La circostanza è particolarmente significativa proprio ai fini dell'irretroattività. Se l'alienazione può essere lecita, diviene problematico attribuirle la funzione di "fatto" sanzionato rispetto al quale misurare la prevedibilità della risposta punitiva.
L'alienazione non è ciò che rende illecito o ingiustificato il valore: determina soltanto l'impossibilità di recuperarlo attraverso il bene nel quale originariamente si era incorporato.

6.3. *Presupposto sostanziale e condizione di operatività della confisca per equivalente.* Sembra allora opportuno distinguere due piani. Il primo è quello del presupposto sostanziale dell'ablazione e determina se e quanto lo Stato possa confiscare. Esso consiste nell'individuazione di un incremento patrimoniale acquisito durante il periodo di pericolosità e suscettibile, sulla base dei requisiti previsti dalla disciplina di prevenzione, di confisca diretta. Il secondo è quello della condizione di operatività della tecnica per equivalente (la sopravvenuta impossibilità di apprendere proprio quel bene o quel valore) e determina su quale bene possa essere esercitata la pretesa ablatoria quando la confisca diretta non è più possibile.
La distinzione trova conferma nell'orientamento secondo il quale la confisca per equivalente può riguardare beni leciti soltanto a fronte di una «riscontrata impossibilità oggettiva» di ablazione dei beni acquisiti nel periodo di pericolosità. L'impossibilità non crea il valore confiscabile, ma autorizza la sostituzione dell'oggetto materiale della misura.
Una volta accolto questo schema, il referente dell'irretroattività sembra dover essere individuato nel primo momento. La legge che introduce la risposta sanzionatoria deve cioè essere già vigente quando nasce la situazione patrimoniale cui essa viene collegata. La dispersione successiva può condizionare la concreta utilizzabilità della tecnica surrogatoria, ma non dovrebbe sanare la mancanza originaria di una base legale idonea a consentire la confisca di valore.

In questa lettura, il richiamo operato dai giudici anche al momento in cui si realizza l'impossibilità dell'ablazione diretta potrebbe essere inteso come argomento *ad abundantiam*, capace di rafforzare la conclusione raggiunta nel caso concreto, nel quale anche il diverso criterio dell'incremento patrimoniale conduceva alla ritenuta applicabilità della misura.
Più problematico sarebbe, invece, leggere tale passaggio come l'enunciazione di un autonomo principio di diritto, alternativo — se non sostitutivo — rispetto al criterio accolto nella prima parte della motivazione.

7. *Considerazioni conclusive.* La pronuncia in commento si inserisce in una fase nella quale la giurisprudenza sembra progressivamente costruire uno "statuto" autonomo della confisca di prevenzione per equivalente.
Il primo punto può ormai considerarsi sufficientemente definito: l'epoca di acquisto del bene materialmente colpito per equivalente non costituisce il referente del principio di irretroattività.
Il risultato appare coerente con la struttura della misura. Il bene surrogato è un bene lecito e non deve presentare alcuna correlazione genetica o temporale con la situazione di pericolosità. Esso svolge soltanto la funzione di garantire l'apprensione di un valore che non è più possibile recuperare in forma diretta.
Più complesso è stabilire quale sia, invece, il momento positivo rispetto al quale verificare la preesistenza della norma.
Su questo punto la sentenza offre due risposte.
La prima individua il referente nell'incremento patrimoniale formatosi nel periodo di pericolosità e originariamente suscettibile di ablazione diretta. È la soluzione che appare coerente con il prevalente orientamento della Corte e, soprattutto, con il fondamento garantistico dell'irretroattività: la conseguenza sanzionatoria deve essere prevista quando si realizza la situazione sostanziale alla quale l'ordinamento la collega.
La seconda guarda al momento nel quale l'alienazione determina l'impossibilità di procedere direttamente e rende così concretamente utilizzabile la tecnica per equivalente.
Quest'ultimo passaggio sembra meritare una lettura restrittiva. La dispersione del bene costituisce una condizione per l'utilizzo della tecnica surrogatoria, ma non è necessariamente una nuova condotta antigiuridica; il vigente art. 25 contempla espressamente anche trasferimenti pienamente legittimi a terzi in buona fede. Soprattutto, è difficile sostenere che una sopravvenienza relativa

all'eseguibilità della confisca possa rendere applicabile retroattivamente una risposta sanzionatoria che non era prevista nel momento in cui si era formato il valore da confiscare.
La soluzione sistematicamente più coerente sembra allora passare attraverso la distinzione tra nascita della pretesa ablatoria e sopravvenuta possibilità di esercitarla per equivalente.
Il valore confiscabile nasce con l'incremento patrimoniale che, in presenza dei requisiti della prevenzione, sarebbe stato suscettibile di ablazione diretta. La successiva impossibilità di apprendere la *res* determina soltanto il passaggio da una tecnica ablatoria all'altra.
È rispetto al primo momento che dovrebbe operare il divieto di retroattività. Il secondo rileva per stabilire se siano integrati i requisiti dell'art. 25 e su quali beni possa essere esercitata la pretesa dello Stato.
Letta in questi termini, la sentenza in esame può essere collocata senza fratture nel più recente indirizzo della Cassazione, considerando il riferimento all'alienazione del 2020 come un argomento rafforzativo relativo al caso concreto e non come l'enunciazione di un criterio alternativo destinato a sostituire quello della formazione dell'incremento patrimoniale.
Qualora, invece, il passaggio dovesse consolidarsi quale autonoma *regula iuris*, il problema sarebbe destinato a riemergere rapidamente nei casi in cui incremento originario e dispersione del bene ricadano su opposti versanti temporali rispetto all'introduzione della confisca per equivalente.
In simili ipotesi, la distinzione teorica assume conseguenze pratiche decisive. Proprio la natura sanzionatoria dell'ablazione di valore dovrebbe impedire che la sopravvenuta impossibilità di recuperare una ricchezza finisca per trasformarsi, retrospettivamente, nel presupposto capace di rendere punibile, sul piano patrimoniale, la sua originaria acquisizione.

GIUSEPPE FURCINITI